

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2730

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALVI, FASSONE, AYALA,
MARITATI e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2004

—————

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di
tutela previdenziale dei giudici di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Oggi il numero dei giudici onorari impegnati in funzioni giurisdizionali, sia pure per un periodo limitato, è considerevole e supera l'organico stabile della magistratura togata. Fette consistenti di giurisdizione sono affidate a giudici di pace, giudici onorari aggregati (GOA), giudici onorari di tribunale, giudici onorari di diverso tipo che espletano funzioni giudiziarie di carattere generale e costituiscono elemento fondamentale per lo smaltimento di parte del carico giudiziario.

Tutti svolgono una funzione apprezzata e, in massima parte, dedicano in via esclusiva la loro attività alla funzione di giudice, sospendendo o riducendo l'attività professionale che costituisce spesso il punto di partenza o il punto di ritorno della propria attività lavorativa.

Giudici togati e giudici onorari esaminano, istruiscono, decidono controversie che riguardano, a diversi livelli, cittadini che chiedono di far valere in via giudiziaria i loro diritti.

Non va trascurato il rilievo che è volontà politica – cui ha corrisposto una precisa volontà del legislatore – di riversare sui giudici onorari porzioni sempre più rilevanti di giurisdizione che, tra breve, toccheranno livelli percentuali almeno uguali rispetto alle controversie smaltite dai giudici togati.

Tuttavia il lavoro, svolto con professionalità, costanza, dedizione ed impegno, viene ad essere compensato con indennità che non salvaguardano la posizione previdenziale durante la durata dell'incarico. La posizione previdenziale, ove esiste, verrebbe con il lavoro di giudice di pace interrotta e depauperata.

Per ovviare a questa incoerenza lo Stato – come ha già fatto per i GOA – deve essere

tenuto a riconoscere l'assoggettamento alla contribuzione in proporzione alle somme corrisposte periodicamente per l'attività di giudice di pace, nelle forme ed entità previste dalla legislazione.

Infatti pare evidente che l'attuale condizione giuridica dei giudici di pace e l'assenza di contribuzione previdenziale sia in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione.

D'altra parte si tratta, come già detto, di soggetti che, per fare il giudice di pace, rinunciano spesso a svolgere altra attività lavorativa già inserita in uno specifico settore professionale. Gli avvocati – per la incompatibilità sancita dalla legge – rinunciano almeno in parte a svolgere attività professionale e a riscuotere compensi.

Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di soggetti anziani già pensionati, ma di giovani professionisti il cui impegno giurisdizionale bisogna tutelare e incentivare.

Il legislatore dovrà farsi carico di apprestare strumenti legislativi che prevedano la tutela previdenziale del giudice di pace con possibilità di far valere il periodo di lavoro espletato come giudice onorario ai fini della iscrizione alle casse professionali, alla stessa stregua di quanto oggi avviene per alcune funzioni pubbliche e parlamentari.

Una possibile soluzione del problema è data dall'applicazione del principio dell'attrazione del reddito del giudice di pace nel reddito professionale, alla stregua dell'attività svolta da amministratori, sindaci, custodi, eccetera.

È evidente che va rispettato insieme al principio di tutela previdenziale quello della unicità della posizione presso un solo ente previdenziale (per gli avvocati la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense).

Se un avvocato, un professionista sceglie nell'ambito del proprio lavoro di diversificare la propria attività svolgendo, spesso alternativamente, la professione forense e la funzione di giudice di pace, con particolare riferimento alle proprie capacità e competenze, derivanti dall'iscrizione all'albo di avvocato, in tal caso non può né deve essere penalizzato in quanto la diversa attività che

egli svolge nel tempo è sempre riferibile alla propria attività professionale.

In un quadro di flessibilità del lavoro (di quello autonomo e professionale) è necessario un intervento legislativo e/o ministeriale.

Non è pensabile, infatti, che al lavoro già svolto di giudice di pace non si debba attribuire tutela previdenziale rapportata alla retribuzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (*Disposizioni in materia previdenziale*). - 1. L'indennità di cui all'articolo 11, corrisposta ai giudici di pace nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo, è considerata a tutti gli effetti previdenziali quale reddito professionale forense. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi soggettivi, integrativi e di maternità, commisurati alle indennità da questi versate alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e comunque entro il tetto massimo di euro 1.500 mensili. I contributi soggettivi, integrativi e di maternità dovuti alla predetta Cassa devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme in vigore.

2. I giudici di pace, con esclusione degli iscritti all'albo professionale degli avvocati, sono tenuti all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

3. Il contributo alla gestione di cui al comma 2 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, direttamente ai soggetti iscritti, dei contributi, commisurati all'indennità di cui all'articolo 11 della presente legge, entro il tetto massimo di euro 1.500 mensili.

4. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi determinati ai sensi del presente comma sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

5. Per il versamento del contributo di cui al comma 3, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Ai soggetti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 2 comunicano all'INPS entro il 31 maggio 2004, ovvero alla data di inizio della funzione, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo in base alle disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233.

8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le norme sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione dei contributi assicurativi, nonché, per i soli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assi-

stenza forense, le disposizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

9. I giudici di pace titolari di trattamenti pensionistici diretti ed i superstiti sono tenuti all'iscrizione alla gestione speciale di cui al comma 2. I giudici di pace titolari di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense possono chiedere i supplementi di pensione ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per i giudici di pace titolari di pensione a carico di forme previdenziali diverse, il trattamento pensionistico è incrementato con un supplemento di pensione ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155».

